



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI TREVISO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | CHIARELLI | PIERLUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FADEL | PIERANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DAL ZOTTO | GINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 205/2017
depositato il 10/05/2017

- avverso

contro:

difeso da:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 205/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/01/2018 ore 15:00

143^{NS}/01/2018

PRONUNCIATA IL:

24/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/04/2018

Il Segretario

Diego Trevisan



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 205/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/01/2018 ore 15:00

\

- sul ricorso n. 346/2017
depositato il 10/08/2017

- avverso

contro:

difeso da:

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 387/2017
depositato il 05/10/2017

- avverso

contro:

difeso da:



(segue)

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 205/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/01/2018 ore 15:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [redacted] proponeva tempestivo ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Treviso (già Equitalia servizi di riscossione Spa) avverso tre provvedimenti di rigetto di distinte istanze di rateazione relative a tributi per gli anni d'imposta 2007/2009. La ricorrente premette di aver presentato le istanze in questione per importi che complessivamente superano i 60 mila euro. La stessa precisa che, come richiesto dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973, si trova in una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" e quindi di non essere in grado di provvedere al pagamento del debito in un'unica soluzione. Che peraltro l'Equitalia ha rigettato le istanze di rateazione con provvedimenti che la ricorrente ritiene illegittimi. Propone pertanto i seguenti motivi di ricorso.

- 1) Illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di motivazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 10bis della Legge n. 241 del 1990 e 7, 17 della Legge 212/2002.
- 2) Illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione. Violazione dell'art. 19 del DPR 602/73.

Richiede pertanto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati.

I ricorsi venivano riuniti attesa la evidente connessione. Equitalia si costituiva con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati e vanno accolti. I provvedimenti impugnati sono viziati da



difetto di motivazione. La motivazione è un elemento essenziale dell'atto amministrativo e la sua carenza o il suo difetto ne determinano l'annullamento. La Commissione osserva che nel caso di specie la legge richiede la sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L'Agenzia della Riscossione nel suo provvedimento, nonostante sia a conoscenza di altre rateazioni in essere, richiede ulteriore documentazione. Tale richiesta risulta pertanto ingiustificata. Ed anche la motivazione adottata per negare la rateizzazione è assolutamente viziata posto che l'Ufficio non ha contrastato la circostanza, pur affermata in ricorso, che la ricorrente ha in essere altri piani di rateazione. Ritenendo pertanto pacifica tale circostanza, si deve ritenere che la ricorrente versi nella condizione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Di conseguenza ciò integra il presupposto richiesto dall'art. 19 del DPR n. 602/73 il quale richiede tale condizione che è ostativa al pagamento del debito in un'unica soluzione. Ne consegue che la motivazione adottata dall'Agente della riscossione è viziata/erronea e i provvedimenti impugnati vengono annullati.

Le spese di lite vengono compensate attesa la complessità della questione e la non univocità di interpretazioni giurisprudenziali sulla questione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti dichiarando spettanti le rateizzazioni in questione. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 24.01.2018

IL GIUDICE ESTENSORE

Pierantonio Fadel

IL PRESIDENTE

Pierluigi Chiarelli

